

# proposta di legge n. 130

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 24 marzo 2017*

---

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO  
DELLA NORMATIVA REGIONALE

---

Signori Consiglieri,

questa proposta costituisce in particolare adempimento della disposizione di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa), che demanda alla Giunta regionale, sentito il Comitato permanente per la semplificazione, il compito di presentare annualmente all'Assemblea legislativa una proposta di legge di semplificazione che contenga:

- a) la riduzione del numero delle leggi regionali in vigore;
- b) l'abrogazione espressa delle disposizioni tacitamente abrogate o prive di efficacia;
- c) la delegificazione delle disposizioni relative a materie non coperte da riserva assoluta di legge;
- d) la semplificazione del contenuto delle disposizioni e del linguaggio normativo;
- e) la manutenzione dell'ordinamento normativo regionale;
- f) l'abrogazione delle disposizioni non più necessarie che richiedono, ai fini dell'esercizio di una attività, il rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, permesso, nulla osta o altro atto di consenso comunque denominato.

Il testo deriva, oltre che dalle proposte avanzate dalle strutture organizzative regionali, anche dalle segnalazioni ricevute dagli enti locali, nonché da cittadini, imprese e associazioni di categoria. Inoltre la proposta, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, della l.r. 3/2015, è stata sottoposta al parere del Comitato permanente per la semplificazione, recentemente costituito, nella seduta di insediamento tenutasi il 14 dicembre 2016.

Esaminando nel dettaglio l'articolato, si evidenzia quanto segue.

Art. 1 (Piano strategico regionale dello sviluppo economico e del lavoro)

Nell'ambito delle strategie di superamento della crisi e di rilancio del sistema economico regionale è maturata la necessità di realizzare una integrazione tra gli interventi di sviluppo economico e quelli di politica attiva del lavoro al fine di sostenere le imprese e di contrastare la disoccupazione coniugando la domanda e l'offerta di lavoro.

Per questo si propone che la Regione adotti, per l'attuale legislatura, un Piano strategico regionale dello sviluppo economico e del lavoro che definisca gli obiettivi in materia di attività artigiane e industriali e politiche attive del lavoro, agendo in sinergia con gli altri settori dell'economia marchigiana, quali la promozione turistica, l'internazionalizzazione e la promozione all'estero, la cooperazione allo sviluppo, il commercio e la cooperazione nei settori produttivi.

Tale lavoro si concretizzerà con il concorso sinergico di più strutture dello stesso Servizio attività produttive, lavoro, turismo, cultura e internazionalizzazione, al fine di pervenire all'approvazione di un Piano strategico che sappia individuare nuove e comuni linee direttrici di sviluppo e di sostegno alle imprese in grado di mettere a frutto le poche risorse finanziarie disponibili.

Poiché sono già scaduti i due Piani pluriennali di settore riportati nel comma 1 della suddetta proposta di articolo, si ritiene opportuno che, per l'attuale legislatura, tali Piani siano sostituiti dal suddetto Piano strategico, che naturalmente sarà cosa diversa dai tradizionali piani di settore, in quanto dovrà necessariamente fare una scelta selettiva delle priorità e pertanto non potrà trattare tutti i tradizionali e consueti ambiti. Tuttavia l'approvazione di questo Piano, pur sospendendo l'adozione dei tradizionali Piani pluriennali, non intacca la programmazione annuale dei settori di riferimento: infatti esso sarà attuato mediante i documenti di programmazione annuali previsti dalle rispettive leggi, che tratteranno i consueti ambiti.

Il Piano strategico è approvato dall'Assemblea legislativa regionale su proposta della Giunta regionale, adottata entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge previo parere degli organismi di consultazione previsti nelle leggi di settore nonché delle parti economico-sociali.

Quanto ipotizzato consente di avviare in fase sperimentale nella presente legislatura una più razionale ed efficiente programmazione delle risorse, indispensabile nell'attuale congiuntura. Quale logico corollario dell'iniziativa viene prevista una clausola valutativa della disciplina introdotta, in modo che nella prossima legislatura l'Assemblea legislativa regionale sia in grado di elaborare con piena cognizione di causa gli indirizzi sull'adozione degli atti di programmazione interessati, eventualmente indicando le modifiche necessarie da apportare alla legislazione vigente in materia.

Art. 2 (Sanzioni nel settore sanitario)

Ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), l'irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale è delegata ai Comuni, che introitano i relativi proventi.

Per le violazioni che riguardano il settore indicato nella proposta ciò non appare congruo.

Nel caso disciplinato dal comma 1, l'ASUR già procede, in caso di mancato pagamento, al recupero delle somme evase. Attualmente si ha pertanto uno scollamento nell'esercizio della fun-

zione, che ragioni di efficienza ed efficacia consigliano di riunificare in capo a un unico soggetto, in questo caso l'ASUR che è l'ente con cui sono in rapporto i potenziali violatori e che riceve i dati dal Ministero competente.

Nel caso delle sanzioni di cui al comma 2, depone a favore della competenza regionale il collegamento delle stesse con l'attività di prevenzione e controllo del rischio chimico negli ambienti di vita e di lavoro, svolta dalla Regione, alla quale vengono appunto destinate le somme introitate.

Per quanto non previsto tornano ad applicarsi le disposizioni della l.r. 33/1998.

Art. 3 (Semplificazione dei controlli in agricoltura. Istituzione del RUCIAA)

La proposta contiene disposizioni per la creazione e l'implementazione del registro unico dei controlli (RUCIAA), istituito sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che prescrive in capo allo Stato, alle Regioni e alle autonomie locali l'obbligo di assicurare in materia la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale mediante l'utilizzo, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il registro consiste in un sistema informativo che integra al proprio interno, in particolare con modalità di interscambio, i dati degli archivi istituzionali esistenti riferiti a elementi e a esiti delle attività di ispezione, vigilanza e controllo in loco effettuate dagli enti e dai soggetti a vario titolo competenti in materia di procedimenti amministrativi in agricoltura.

Ciò nasce dall'esigenza di ottenere un risparmio per gli enti coinvolti nelle operazioni di verifica, in virtù della condivisione, tra i soggetti preposti, di esiti e di elementi che possano costituire in tutto o in parte adempimento dell'attività amministrativa oggetto di pianificazione: ciò riduce l'incidenza di oneri amministrativi sui costi dell'impresa agricola.

Art. 4 (Disposizioni di attuazione della normativa statale in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi)

La norma di che trattasi vuole colmare una lacuna normativa creatasi nell'ordinamento regionale nel dare attuazione alle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), e in particolare di quelle contenute nell'articolo 18 del medesimo.

Con l'atto di segnalazione n. 5 del 9 febbraio 2015, l'ANAC ha evidenziato le problematiche interpretative e applicative della richiamata normativa dal momento che le amministrazioni regionali e locali non hanno, in larghissima misura, dato attuazione alla legge e non hanno provveduto a individuare l'organo competente. Nella gran parte delle Amministrazioni pubbliche, quindi, in seguito alla dichiarazione di nullità, l'automatica sospensione dal potere di conferire incarichi conduce di fatto a una grave interruzione nell'ordinato processo di conferimento di incarichi amministrativi alla scadenza e a una disapplicazione di fatto della sanzione.

Con delibera n. 833 del 3 agosto 2016, avente ad oggetto la determinazione delle linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione, l'ANAC ha poi rilevato l'esigenza che le Amministrazioni regionali adeguino i propri ordinamenti, individuando le procedure interne e gli organi che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

Art. 5 (Consigliera regionale di parità)

La norma proposta intende consentire un'azione più efficace e una migliore funzionalità dell'Ufficio della Consigliera di parità, che già opera in stretto raccordo con la Commissione pari opportunità di cui alla l.r. 9/1986, costituita presso l'Assemblea legislativa regionale, insieme agli altri organismi autonomi, Ombudsman e CO.RE.COM..

Art. 6 (Modifiche della l.r. 33/1989)

Com'è noto, il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha comportato la necessità di riorganizzare l'offerta sanitaria regionale attraverso il riordino delle reti cliniche. Il relativo percorso di riorganizzazione, secondo quanto poi previsto specificatamente nel PSSR 2012-2014, si è concluso nel periodo di vigenza dello stesso piano e doveva avvenire a invarianza del livello delle risorse economiche assegnate agli enti del SSR.

La riorganizzazione delle reti cliniche è stata strutturata in particolare con l'obiettivo di:

- 1) garantire l'omogeneità delle cure;
- 2) migliorare la qualità delle cure;
- 3) migliorare l'efficienza del sistema.

La metodologia adottata per la riorganizzazione si è basata sulla definizione dei criteri di individuazione dei punti di erogazione delle attività facenti parte di una specifica rete, nonché di un sistema di regole tale da consentire un funzionamento coordinato della rete.

Sono state selezionate le priorità anche sulla base degli obiettivi economici stabiliti dalla Regione in conseguenza delle disposizioni nazionali. In particolare si è proceduto prima allo sviluppo di quelle reti che potranno determinare un recupero della efficienza e quindi un recupero economico permettendo quindi successivamente l'avvio delle reti che richiedono ulteriori risorse.

La metodologia precisata è stata utilizzata al fine della predisposizione della deliberazione n. 1345/2013 per il riordino delle reti cliniche, sulla quale la competente Commissione assembleare ha espresso parere con alcune raccomandazioni.

Ancor prima e in relazione alla disposizioni di cui all'articolo 12 del patto per la Salute per gli anni 2010-2012, sono stati fissati i numeri delle strutture complesse e semplici nella misura corrispondente all'applicazione degli standard definiti dal Comitato LEA.

Orbene, sulla base dei criteri e della metodologia fissati nella precisata deliberazione della Giunta regionale n. 1345/2013 nonché nel rispetto del numero massimo di strutture complesse e semplici previste dalla deliberazione n. 551/2013, per la rete clinica afferente la nefrologia occorre rendere coerenti con il sistema come sopra delineato le disposizioni normative regionali precedenti al decreto legge 95/2012, che hanno dettato discipline specifiche, prevedendo standard organizzativi e dotazioni non conformi all'attuale quadro normativo e organizzativo.

In particolare occorre modificare la legge regionale 30 dicembre 1989, n. 33 (Organizzazione e disciplina delle strutture Nefro-Dialitiche nella Regione Marche), eliminando ogni riferimento a parametri organizzativi specifici e di dettaglio nonché a dotazioni già definite, rinviando alla Giunta regionale la proposta di intervenire laddove diventa necessario dettare disposizioni organizzative per il complessivo sistema sanitario regionale, sentito il Coordinamento dei direttori degli enti del SSR.

Con l'occasione, per semplificare le procedure correlate alla programmazione degli acquisti delle apparecchiature tecnico-sanitarie e della loro installazione, in coerenza con le norme vigenti in materia e in particolare, con l'istituzione e la costituzione della Stazione Unica appaltante Marche di cui alla l.r. 12/2012 nonché coerentemente con gli indirizzi operativi per la centralizzazione degli acquisiti fissati dalla Giunta regionale, è stato eliminato il parere obbligatorio del Comitato tecnico regionale sulla prevenzione e cura della insufficienza renale cronica in ordine alla programmazione degli acquisti.

In applicazione, inoltre, delle vigenti regole in materia di contenimento dei costi degli organismi

pubblici e di razionalizzazione della spesa pubblica, il riferimento in particolare è all'articolo 6 del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, si è prevista l'applicazione, al fine del riconoscimento dell'indennità spettante ai Componenti del Comitato tecnico regionale sulla prevenzione e cura della insufficienza renale cronica, della l.r. 11/2010, attuativa proprio dell'articolo 6 del precisato decreto legge.

E' stata infine prevista la partecipazione di un membro in rappresentanza di tutte le aziende del SSR in seno al Comitato tecnico regionale sulla prevenzione e cura della insufficienza renale cronica.

Art. 7 (Modifica della l.r. 29/1992)

La proposta nasce in primo luogo dall'esigenza di aggiornare ed estendere le competenze delle guardie ecologiche volontarie (GEV) in materia di ciclo integrato dei rifiuti, in modo tale che le GEV possano utilizzare la propria qualifica di pubblico ufficiale e di polizia amministrativa in riferimento all'intero ciclo dei rifiuti, senza limitarsi alla fase conclusiva dello smaltimento.

In secondo luogo sono estese alle GEV competenze anche in ordine alla tutela degli animali d'affezione (legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10, concernente: "Norme in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo"), e al controllo sulla presenza di specie animali e vegetali allotropiche, ovvero non autoctone.

Da ultimo, è stata eliminata la materia relativa all'escavazione dei materiali litoidi, in quanto essa richiede competenze tecniche specifiche non in possesso delle GEV.

Art. 8 (Modifica della l.r. 30/1998)

L'articolo è il primo di una serie che elimina i compensi e i rimborsi spese attribuiti dalle leggi regionali in vigore ai componenti di consulte e comitati operanti nel settore delle politiche sociali, nel quadro di una razionalizzazione della spesa in base ai principi contenuti nella normativa statale. Oltre alla Consulta della l.r. sulla famiglia, sono interessati: il Comitato istituito dalla l.r. sulla cooperazione sociale (Art. 10 – Modifica della l.r. 34/2001); l'Osservatorio previsto dalla l.r. sulle associazioni di promozione sociale (Art. 11 – Modifica della l.r. 9/2004); la Consulta di cui alla legge regionale sui cittadini stranieri immigrati (Art. 23 – Modifica della l.r. 13/2009); le Consulte disciplinate dalla più recente legge sul sistema regionale integrato dei servizi sociali (Art. 31 – Modifica della l.r. 32/2014).

Art. 9 (Modifica della l.r. 28/2001)

La disposizione risponde alle richieste delle Amministrazioni comunali che, sulla scorta di quanto già fatto da altre Regioni (es. Piemonte), hanno formato proprio personale per dare maggio-

re efficacia ai servizi di controllo in materia di inquinamento acustico, particolarmente richiesti nelle città a forte vocazione turistica, in modo da fornire con più celerità risposte ai cittadini.

L'attuale formulazione della norma regionale obbliga i Comuni ad avvalersi dell'ARPAM per l'espletamento di tali servizi.

La modifica proposta, che facoltizza la scelta in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale di riferimento (articolo 14 della legge 447/1995), permetterebbe un maggior controllo, oltretutto sgravando l'ARPAM, già pesantemente impegnata in numerosi compiti istituzionali, da un carico ulteriore di lavoro che ne rallenta l'attività principale.

Art. 10 (Modifiche della l.r. 34/2001)

Oltre alla previsione del comma 2 che corrisponde all'intento perseguito già all'articolo 8 della proposta di legge, questo articolo contiene, al comma 1, una disposizione che adegua la rappresentanza delle associazioni regionali delle cooperative sociali nel Comitato di cui alla legge regionale istitutiva, in modo da rapportarla all'effettiva presenza nel territorio regionale, operando nel contempo il risparmio di spesa evidenziato.

Art. 11 (Modifica della l.r. 9/2004): vedi illustrazione all'articolo 8.

Art. 12 (Modifica delle ll.rr. 6/2005 e 3/2014)

Lettera a): l'articolo che si intende abrogare (incomprensibilmente inserito nel Capo III della l.r. 6/2005 che tratta della difesa dagli incendi boschivi), proposto da un membro della Commissione consiliare competente che a suo tempo aveva esaminato la pdl 271/2012 poi divenuta l.r. 3/2014, era già stato valutato negativamente dalla stessa Commissione in base all'orientamento espresso dalla competente struttura organizzativa della Giunta regionale e dal Corpo forestale dello Stato: infatti esso appare inutile e inefficace, posto che non muta il quadro di ciò che già si poteva fare senza autorizzazione ovvero previa autorizzazione per tagli boschivi, vincolo idrogeologico, riduzione e compensazione di superfici boscate con riferimento alle specie forestali alloctone Ailanto e Robinia, non essendo specie tutelate.

Lettera b): la norma transitoria, che prevede l'applicazione dei "contenuti" dello schema di regolamento del verde urbano adottato dalla Giunta regionale con d.g.r. 603/2015 nelle more del recepimento delle disposizioni al riguardo previste nella legge forestale regionale 6/2005, ha generato difficoltà interpretative e applicative, oltre a presentare possibili profili di incostituzionalità in quanto invasiva delle prerogative degli Enti locali. Se ne propone pertanto l'abrogazione, non risultando neanche che la

stessa sia stata sottoposta all'attenzione del Corpo forestale dello Stato nel corso delle audizioni consiliari tenutesi sulla proposta di legge che ha modificato la l.r. 6/2005.

Art. 13 (Modifica della l.r. 26/2005)

La legge regionale 1 dicembre 2005, n. 26, ha istituito la "Giornata delle Marche", la cui celebrazione si tiene il 10 dicembre di ogni anno quale solenne ricorrenza per riflettere e sottolineare la storia, la cultura, le tradizioni e le testimonianze della comunità marchigiana e rafforzarne la conoscenza e l'appartenenza.

L'articolo 3 della predetta legge detta le modalità organizzative, stabilendo al riguardo che la Giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente, determina annualmente le iniziative e le risorse finanziarie di cui alla presente legge e ne stabilisce le modalità organizzative.

Al fine di semplificare e rendere più celere il procedimento amministrativo diretto all'approvazione del programma di iniziative da realizzare, si ritiene opportuno eliminare il riferimento all'intesa con la commissione consiliare competente. L'approvazione del programma della Giornata delle Marche ha, infatti, natura prettamente tecnico-organizzativa, in quanto consiste nel determinare i tempi e i modi operativi per la realizzazione della ricorrenza.

Art. 14 (Modifiche della l.r. 36/2005)

La proposta interviene sui requisiti necessari per ottenere alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata e sovvenzionata, recependo, anche in ossequio al principio di parità di trattamento, un'esigenza attualmente manifestatasi con una certa frequenza nei casi di separazione tra coniugi, attraverso la specificazione che il requisito riguardante la mancanza in capo agli assegnatari della titolarità di un diritto di proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare si considera posseduto anche nel caso in cui il titolare del diritto non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di un provvedimento giudiziario.

Art. 15 (Modifiche della l.r. 9/2006)

Con l.r. 9/2014 è stata modificato il TU delle norme regionali in materia di turismo (l.r. 9/2006), inserendo le residenze d'epoca, fino a quel momento ricomprese tra le strutture ricettive extra-alberghiere di cui all'articolo 21, nell'elenco delle strutture alberghiere dell'articolo 10. Ciò ha di fatto comportato un aggravio di incombenze, spesso di difficile attuazione, nell'attività delle strutture di che trattasi, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico, architettonico e culturale, che rischia di vanificare il fine della normativa regionale volta a inserirle in

un contesto complessivo di valorizzazione delle bellezze del territorio marchigiano, garantendone la massima fruibilità. Si propone pertanto il ripristino della formulazione originaria della norme interessate, riconducendo le residenze d'epoca sotto la disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere in un'ottica di semplificazione e promozione delle opportunità di creazione di nuove iniziative reddituali.

L'articolo della proposta di legge modifica inoltre la disciplina regionale dell'offerta del servizio di alloggio e prima colazione (cd. bed & breakfast), introducendo la forma imprenditoriale di tale attività ove esercitata in maniera continuativa, in analogia alle realtà sviluppatesi nelle altre Regioni, con obbligo per l'esercente di presentazione della SCIA al Comune in cui è sito l'immobile e di iscrizione nel registro delle imprese.

Art. 16 (Modifiche della l.r. 6/2007)

L'articolo proposto intende in primo luogo individuare con precisione i soggetti deputati alla gestione dei siti della rete Natura 2000 ricadenti in ambito marino, che il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 6/2007 nell'attuale formulazione non contempla espressamente, non tenendo conto quindi della loro specificità. La modifica è finalizzata a garantire una omogeneità di gestione di un sito unitario in quanto l'area di mare tutelata non può essere vista che come un completamento di quella di terraferma e viceversa.

Inoltre si prevede un dimezzamento dei tempi infraprocedimentali di adozione delle misure di conservazione e salvaguardia e dei piani di gestione dei siti inseriti nella Rete, ai fini di una migliore tutela dei territori interessati. Le modifiche sono finalizzate alla semplificazione e accelerazione delle procedure previste per la prima adozione e per l'adozione definitiva delle misure di conservazione o dei piani di gestione da parte degli enti preposti. Le modifiche, oltre a facilitare l'accesso ai finanziamenti previsti dal PSR 2014-2020 e in particolare alla misura 7.1, relativa all'aggiornamento o redazione dei piani di gestione, consentiranno, relativamente alle misure di conservazione, di accelerarne l'iter di adozione, garantendo il rispetto della tempistica ed evitando pertanto la condanna legata all'apertura della procedura d'infrazione 2015/2163, aperta per la mancata designazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC).

Art. 17 (Modifica della l.r. 18/2008)

Nell'istituire il fondo mediante il quale la Regione concede contributi ai Comuni risultanti da fusioni, l'articolo 21 della l.r. 18/2008 prevede che i contributi in questione sono concessi a decorrere dall'anno successivo all'elezione del nuovo Consiglio comunale. Tale disposizione potrebbe

creare disparità di trattamento fra le fusioni ordinarie e quelle per incorporazione, previste da una normativa sopravvenuta (articolo 1, comma 130, l. 56/2014; l.r. 3/2016; l.r. 17/2016). Mentre infatti per le fusioni mediante costituzione di nuovi Comuni i contributi sono concessi a decorrere dall'anno successivo all'istituzione del nuovo Comune, perché le elezioni si tengono nell'anno di istituzione del Comune, nel caso di fusione per incorporazione gli organi del Comune incorporante non decadono, ma restano in carica fino alla scadenza del mandato. Quindi, applicando la normativa regionale evidenziata, si avrebbe un irragionevole rinvio della concessione dei contributi fino all'anno successivo all'elezione degli Organi del Comune incorporante che potrebbe avvenire dopo anni.

La disposizione proposta è priva di effetti finanziari per la Regione in quanto si applica solo nel caso di effettivo stanziamento nel bilancio del fondo al capitolo 2180110005, già istituito.

Art. 18 (Modifiche della l.r. 30/2008)

Il continuo mutamento degli scenari internazionali, la progressiva riduzione delle risorse disponibili e gli aggiornamenti della normativa statale nel settore dell'internazionalizzazione impongono l'adeguamento e l'aggiornamento della legislazione regionale di riferimento e nello specifico della l.r. 30/2008 che disciplina le attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale, al fine di verificare la possibilità di sviluppo di nuovi mercati.

L'inserimento nella l.r. 30/2008 dell'articolo 5 bis mira a individuare, per mercati ritenuti di particolare rilievo, figure, quali quelle dei referenti economici regionali, in grado di svolgere un ruolo strategico per lo sviluppo di attività di internazionalizzazione, sia a favore delle istituzioni che delle PMI del sistema produttivo marchigiano.

Va sottolineato che l'attivazione di un tale moltiplicatore di opportunità è a costo zero per il bilancio della Regione e va di pari passo con il riconoscimento, ugualmente a titolo completamente gratuito, della rete di associazioni estere degli Amici delle Marche proposto nella l.r. 19/2016 di modifica della l.r. 39/1997.

Art. 19 (Modifiche della l.r. 32/2008)

Dal 2008 a oggi sono intervenute importanti produzioni normative in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, sia a livello internazionale che a livello nazionale, quale la Convenzione di Istanbul e la legge 15 ottobre 2013, n. 119 (cd. anti-femminicidio), con i relativi provvedimenti attuativi.

A livello regionale è inoltre intervenuta la legge

regionale 1 dicembre 2014, n. 32, che, modificando la l.r. 32/2008, inserisce il contrasto alla violenza di genere nell'ambito delle politiche sociali, assegnando le relative competenze agli Ambiti territoriali sociali. E' pertanto in corso il delicato "passaggio di consegne" a questi ultimi da parte delle Province, finora referenti per la Regione relativamente a tale politica.

In attesa di un aggiornamento complessivo della l.r. 32/2008, si rende necessario e utile proporre alcune modifiche al testo vigente, finalizzate a:

- quanto all'articolo 3 e all'articolo 12, semplificare la procedura per la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse, prevedendo che i pareri oggi richiesti a tre soggetti (Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, Commissione consiliare competente e Consiglio delle Autonomie locali) divengano due, in quanto quello della Commissione può ritenersi "ricompreso" in quello del Forum nella cui composizione è sempre stata prevista la rappresentanza di Consiglieri di maggioranza e di minoranza. Questo risulterà particolarmente utile per consentire l'utilizzo delle risorse statali (disponibili solo da fine 2014 e con forti ritardi da parte dello Stato) in tempi compatibili con gli strumenti della programmazione finanziaria regionale e di quelli propri del sociale, essendo la procedura vigente oggettivamente "lunga";
- quanto all'articolo 6, comma 2, precisare che la norma come modificata fa riferimento agli Enti locali del territorio provinciale, nel limite numerico previsto dalla normativa statale (il d.p.c.m. 24 luglio 2014 ha fissato il limite di un centro antiviolenza ogni 230.000 abitanti. La delibera di Giunta regionale n. 461 del 9 maggio 2016 ha poi disposto che a ogni Centro sia associata "una o più Case di Accoglienza (Case Rifugio), funzionalmente e formalmente connesse al Centro Antiviolenza e alla Rete territoriale antiviolenza locale di riferimento", non potendo stabilire a monte un limite, in quanto apribili anche ad autonoma iniziativa dei privati, purché autorizzate dal Comune);
- quanto all'articolo 6, comma 3, integrare la norma regionale relativa alla promozione dei Centri in forma "mista" pubblico-privata con le altre tre modalità di cui all'articolo 5 bis, comma 3, lettera c), della l. 119/2013, in aggiunta alla "convenzione" già prevista dalla stessa l.r. 32/2008;
- quanto all'articolo 6, comma 4, ridurre l'entità della compartecipazione degli enti locali ai costi di gestione dei Centri, portandola dal 30 al 15 per cento, al fine di consentire un pas-

saggio meno oneroso delle competenze ai Comuni.

Il comma 6 dell'articolo proposto fissa poi i termini dei procedimenti svolti in attuazione della normativa in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere in novanta giorni, causa la loro complessità dovuta in particolare:

- quanto agli atti di indirizzo e programmazione ed ai criteri e modalità di riparto delle risorse: all'acquisizione di tre pareri presupposti da parte del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, della Commissione assembleare competente e del Consiglio delle autonomie locali;
- quanto ai procedimenti di concessione di contributi con risorse statali o regionali: alle verifiche amministrativo-contabili su tutta la documentazione di rendicontazione inviata, anche in vista della trasmissione allo Stato.

Art. 20 (Modifica della l.r. 6/2009)

La modifica che si propone interviene nella fase di privatizzazione della società che ha in gestione l'aeroporto regionale di Falconara, con la finalità di accelerare e agevolare il più possibile tale processo eliminando la soglia minima di partecipazione pubblica, in una prospettiva di razionalizzazione ed efficientamento delle risorse e di rilancio dello scalo quale infrastruttura indispensabile per promuovere il territorio e il tessuto imprenditoriale della Regione.

Art. 21 (Modifiche della l.r. 7/2009)

L'articolo intende semplificare e accelerare l'attività regionale di programmazione e di impiego delle risorse nel settore cinematografico, senza tuttavia esautorare il Consiglio-Assemblea legislativa regionale delle sue prerogative: sostituisce quindi al piano annuale, approvato dal Consiglio medesimo, un più snello programma adottato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente.

Art. 22 (Modifiche della l.r. 11/2009)

Il comma 1 proposto introduce la possibilità di promuovere e valorizzare anche le attività di spettacolo di particolare rilevanza regionale, in un'ottica di rilancio anche di questo settore dell'economia marchigiana che contribuisca al superamento dell'attuale contingenza.

Il comma 2 persegue un'ottica di accelerazione e semplificazione, sopprimendo la disposizione che richiede l'espressione di un parere conforme della competente commissione assembleare sulla deliberazione della Giunta regionale che fissa i criteri per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti di primario interesse regionale, già sufficientemente delineati dalla legge.

Art. 23 (Modifica della l.r. 13/2009): vedi illustrazione all'articolo 8.

**Art. 24 (Modifica della l.r. 24/2009)**

L'articolo tiene conto del fatto che il Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa n. 128 del 14 aprile 2015 già prevede la possibilità di stipulare accordi tra le assemblee territoriali d'ambito (ATA) per favorire una gestione sovra ambito per il trattamento dei rifiuti urbani e assimilati: pertanto inserisce tale competenza tra quelle delle ATA.

**Art. 25 (Modifiche della l.r. 27/2009)**

L'articolo intende adeguare la normativa regionale sul commercio alle più recenti interpretazioni in materia condivise in Conferenza Stato-Regioni o adottate a livello ministeriale.

In particolare, la norma proposta al comma 6 è volta a chiarire, in un contesto di massima semplificazione, che non ricadono nella disciplina regionale della rete di distribuzione di carburanti per autotrazione, contenuta nella l.r. 27/2009 (Testo unico in materia di commercio), i depositi di carburante per il rifornimento dei mezzi agricoli, posto che ultimamente si erano generati dubbi in proposito, con aggravio per gli utenti del settore.

I commi 7 e 8 introducono uno snellimento procedurale che consente di accelerare l'iter di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi per il settore, senza tuttavia sacrificare in alcun modo l'esigenza di mantenere l'informativa al Consiglio-Assemblea legislativa regionale necessaria affinché lo stesso possa esercitare in pieno le sue prerogative di indirizzo e controllo sull'attività della Giunta regionale.

**Art. 26 (Modifica della l.r. 2/2010)**

La modifica è finalizzata a semplificare l'iter di presentazione delle proposte di inserimento nella rete escursionistica regionale ai sensi della l.r. 2/2010, attualmente appesantite dalla richiesta di documentazione eccessiva e peraltro affatto utile ai fini dell'istruttoria da parte della competente struttura organizzativa regionale.

**Art. 27 (Modifica della l.r. 4/2010)**

La disposizione semplifica l'iter, attualmente oggetto di una disciplina rivelatasi farraginoso e di difficile interpretazione, che porta al riconoscimento degli ecomusei, categoria innovativa che riguarda ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di beni culturali, ambientali e paesaggistici, nonché da elementi identitari della storia, delle tradizioni, del lavoro e delle produzioni locali, ai fini della loro tutela e valorizzazione.

**Art. 28 (Modifiche della l.r. 3/2012)**

Le modifiche mirano ad abrogare espressamente le disposizioni dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale 20-22 maggio 2013, n. 93 (Gazz. Uff. 29 maggio 2013, n. 22 - Prima serie speciale), e a conformare le

disposizioni regionali in materia di VIA alla normativa statale sopravvenuta con specifico riferimento alle modifiche introdotte nel Titolo III della Parte seconda del d.lgs. 152/2006 (Codice ambiente) a partire dal 2012, al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015 e alle recenti modifiche portate all'istituto della conferenza di servizi dal d.lgs. 127/2016.

Il comma 1 bis è stato introdotto nell'articolo 3 della l.r. 3/2012 dall'articolo 2 della l.r. 19 ottobre 2012, n. 30, in risposta all'impugnazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri della succitata legge, laddove, nell'individuare i progetti assoggettati alla procedure di VIA, si limitava a stabilire delle soglie di tipo dimensionale, senza tener conto degli altri criteri indicati dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE.

A seguito della sentenza della Corte cost. n. 93/2013, che ha sancito l'illegittimità delle norme regionali impugnate e sopra citate, poiché lo stesso d.lgs. n. 152/2006 presentava analoghe disposizioni, con d.l. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge 116/2014, lo Stato è intervenuto sull'articolo 6 del d.lgs. 152/2006. Le modifiche in esso introdotte stabiliscono che con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti i criteri e le soglie da applicare ai progetti di cui all'Allegato IV alla parte seconda del Codice per decidere, caso per caso, se dovessero essere sottoposti a verifica di assoggettabilità nonché le modalità per l'adeguamento, da parte delle regioni, dei suddetti criteri e soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali.

A quanto sopra richiamato è stata data attuazione mediante decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015 recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116". Le soglie e i criteri ivi stabiliti integrano le soglie fissate dall'Allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006. Il d.m. stabilisce, all'articolo 2, comma 2, che le Regioni possono definire un incremento massimo del 30% delle soglie dimensionali di cui all'Allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 solo nel caso in cui non siano applicabili i criteri specifici di cui al paragrafo 4 del suo Allegato e, comunque, previa approvazione da parte del Ministero. Ne deriva che la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 3/2012 è illegittima.

Considerate le disposizioni di cui al comma 4

dell'articolo 14 della legge 8 agosto 1990, n. 241, in base alle quali nell'ambito della conferenza di servizi del procedimento di VIA devono essere acquisiti tutti gli atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione del progetto, inclusa se necessario l'AIA, la specifica di cui all'articolo 5, comma 1, della l.r. 3/2012 relativa alla corrispondenza tra le due autorità affinché la VIA tenga luogo dell'AIA non è più corretta. Non è più possibile, inoltre, individuare due diversi responsabili del procedimento né mantenere la facoltà del proponente di chiedere la separazione dei procedimenti.

La proposta intende, poi, conformare le previsioni di cui all'articolo 8 della l.r. 3/2012 a quelle dell'articolo 20 del d.lgs. 152/2006 relative alla pubblicità; il succitato articolo 20, a seguito delle modifiche in esso introdotte nel 2014, prevede che sia l'autorità competente a dare notizia, sul proprio sito web, dell'avvenuto deposito e non più il proponente mediante pubblicazione sul BUR. Con la modifica proposta, inoltre, la disposizione relativa al deposito presso i Comuni in cui il progetto è anche solo parzialmente localizzato viene accorpata nel nuovo comma 2 dell'articolo 8. Come conseguenza delle modifiche all'articolo 8 sopra esposte, devono essere abrogati il suo comma 4 che disciplina la pubblicazione nel BUR e devono essere adeguati tutti i riferimenti contenuti nel medesimo articolo relativi alla precedente forma di pubblicità e al comma 4 stesso.

La proposta di modifica della lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 3/2012 sostituisce una disposizione dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte cost. n. 93/2013. La Corte costituzionale infatti, ha dichiarato illegittimo disporre che il proponente il progetto possa provvedere alla pubblicazione dell'avviso a mezzo stampa dopo la presentazione della domanda anziché contestualmente.

La proposta di sostituzione della parola "quindici" con la parola "trenta" all'articolo 12, comma 5, rende coerente quanto disposto dalla norma regionale con le disposizioni in materia di termini procedurali del Titolo III della parte seconda del d.lgs. 152/2006 e con le innovazioni in esso introdotte dal comma 4 dell'articolo 14 della legge 241/1990, come modificato dal d.lgs. 127/2016.

L'abrogazione del comma 6 dell'articolo 12 trova motivazione analoga a quella delle modifiche che si propongono per il comma 1 del medesimo articolo e dà sempre attuazione alla sentenza della Corte cost. n. 93/2013, sottolineando la necessaria contestualità tra la presentazione dell'istanza di avvio del procedimento e la pubblicazione dell'avviso a mezzo stampa.

Così pure la modifica del comma 1 dell'articolo 13 trova fondamento nella necessità di disporre

la contestualità della presentazione dell'istanza rispetto all'evidenza pubblica di tale presentazione.

La sostituzione dell'articolo 14 si rende necessaria al fine di conformare la previsione regionale a quanto disposto da quelle statali in materia di procedimento di VIA, con particolare riferimento al comma 4 dell'articolo 14 e agli articoli 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 241/1990.

Le modifiche ai commi 1 e 3 dell'articolo 15 consentono di adeguare i tempi per la conclusione del procedimento a quanto previsto dalle norme statali e come conseguenza delle modifiche già introdotte alla durata della fasi precedenti.

L'abrogazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 16 corrisponde alle previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 241/1990 di cui si è già detto: non è più legittimo distinguere i casi di corrispondenza o meno delle autorità competenti affinché il provvedimento di VIA sia sostitutivo degli altri atti di assenso.

L'abrogazione dell'articolo 18 è dovuta alla non linearità di tale previsione con quanto previsto dall'articolo 2 della legge 241/1990 in merito ai poteri sostitutivi.

Le modifiche di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), sono necessarie per aggiungere una fattispecie di illecito non contemplata e associarla alla relativa sanzione.

Art. 29 (Modifica della l.r. 44/2013)

L'articolo propone l'abrogazione dell'articolo 38 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 44 (Assestamento del bilancio 2013), inserito in sede di dibattito consiliare, che con la sua genericità, se rigidamente applicato, pur nella lodevolezza delle intenzioni che lo hanno ispirato, espone al rischio di paralizzare l'attività degli enti locali in settori chiave quali la sanità e i servizi sociali con il blocco indiscriminato delle erogazioni regionali.

La proposta trova fondamento nella non proporzionalità dell'ulteriore onere che tale adempimento provoca sulle strutture interessate, essendo già numerosi gli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di trasparenza, anche alla luce delle recenti riforme legislative. Inoltre la previsione così generica di qualsiasi elargizione da parte della Regione a tali enti sembrerebbe ricomprendere anche i pagamenti di corrispettivi derivanti da obbligazioni privatistiche, con conseguenti dubbi di legittimità costituzionale.

Per quanto riguarda le associazioni e fondazioni, va rilevato che in qualità di soggetti di diritto privato già sottostanno a obblighi contabili specifici a sé stanti e le loro spese sono oggetto di rendiconto in sede privatistica.

Art. 30 (Modifica della l.r. 1/2014)

La modifica prende atto della mutata

riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale (non esiste infatti più il Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e protezione civile), rendendo nel contempo “mobile” il riferimento contenuto nella norma alla luce della delegificazione operata con la l.r. 20/2001.

Art. 31 (Modifiche della l.r. 32/2014): vedi illustrazione all'articolo 8.

Art. 32 (Modifiche della l.r. 3/2015)

La modifica proposta al comma 1 dà attuazione agli aggiornamenti apportati al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), favorendo la diffusione dei servizi in rete e agevolando l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese. Al fine di uniformare il sistema pubblico di connettività si intende rafforzare il ruolo della community network regionale, tramite l'incentivo all'adesione degli enti locali alle convenzioni regionali.

La proposta contenuta nel comma 2, che modifica l'articolo 16, comma 1, della l.r. 3/2015, si rende necessaria al fine di riconoscere la validità giuridica degli allegati, non firmati digitalmente, nella trasmissione tramite PEC tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 47 del d.lgs. 82/2005.

Il comma 4 ridefinisce le modalità di fissazione dei termini procedurali in maniera più flessibile per renderle effettivamente in linea con le esigenze di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, mantenendo in via residuale il termine acceleratorio di trenta giorni.

Art. 33 (Modifica della l.r. 4/2015)

La norma, modificando l'articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4 (Nuove norme in materia di servizio farmaceutico), trasferisce all'ASUR la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla vendita di medicinali on line che l'articolo 112 quater del d.lgs. 219/2006 intesta alla Regione. Ciò per motivi di efficienza ed efficacia, in quanto l'ASUR già esercita rilevanti funzioni in materia di autorizzazioni, vigilanza e controllo nel delicato settore della distribuzione dei farmaci, in particolare sul rilascio delle autorizzazioni per la distribuzione all'ingrosso prevista dall'articolo 100 del medesimo decreto legislativo.

Art. 34 (Modifica della l.r. 21/2015)

L'articolo che si propone di abrogare è stato approvato in via d'urgenza per ovviare a un momento di particolare difficoltà attraversato dalla società di gestione dell'Aeroporto delle Marche, da sempre considerato dalla Regione infrastruttura strategica per il rilancio economico e culturale del territorio regionale. Ciò senza ignorare che il finanziamento in esso previsto poteva essere considerato aiuto di Stato ai sensi della normativa dell'Unione europea, motivo per cui la norma è stata notificata alla Commissione UE per l'esame di compatibilità prima di dar corso alla sua esecuzione.

Essendo per questo motivo rimasta a tutt'oggi inattuata, ne viene proposta l'abrogazione, anche a seguito di preciso invito in tal senso da parte della Corte dei Conti.

Art. 35 (Invarianza finanziaria)

Questo articolo dà atto che tutti gli articoli che compongono la proposta non hanno rilevanza finanziaria ai fini della previsione di oneri aggiuntivi diretti a carico del bilancio regionale.

Art. 36 (Norme finali)

Il comma 1 consente di estendere al personale in servizio di cui all'articolo 12, comma 6, della l.r. 54/1997 la previsione di cui all'articolo 55 della l.r. 31/2009, che equipara al rapporto di lavoro subordinato, ai fini pensionistici e su domanda dell'interessato, talune tipologie di servizio prestato anteriormente alla data di immissione in ruolo. La norma proposta ha la finalità di evitare una disparità di trattamento tra il personale regionale di che trattasi con quello, avente le medesime caratteristiche, che ha già usufruito di tale equiparazione. Non ci sono riflessi immediati sul bilancio della Regione: la copertura è garantita nel capitolo del personale relativo agli oneri previdenziali, quantificabili solo al momento della presentazione della domanda di pensionamento.

I commi 2 e 3 mirano allo sfolto del quadro normativo regionale, tramite l'abrogazione espressa di leggi da tempo non operative o non più finanziate.

**Art. 1**

*(Piano strategico regionale dello sviluppo economico e del lavoro)*

1. La Regione, al fine di contribuire al superamento della crisi economica e al rilancio dei fattori produttivi, adotta un piano, denominato Piano strategico regionale dello sviluppo economico e del lavoro, che assicura l'integrazione tra gli interventi di sviluppo economico e quelli di politica attiva del lavoro per offrire sostegno alle imprese e contrastare la disoccupazione mediante l'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro. Il Piano strategico sostituisce nella legislatura in corso il Piano regionale delle attività artigiane e industriali, di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), e il Piano regionale per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 3 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

2. Il Piano strategico, nel definire gli obiettivi in materia di attività artigiane e industriali e di politiche attive del lavoro, individua in particolare nuove e comuni linee direttrici di sviluppo e sostegno alle imprese in sinergia con gli obiettivi dei seguenti piani:

- a) Piano regionale di promozione turistica, di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo);
- b) Piano regionale per i beni e le attività culturali, di cui all'articolo 7 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali);
- c) Piano integrato per l'internazionalizzazione e la promozione all'estero, di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30 (Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale).

3. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di consultazione previsti nelle leggi di settore di cui ai commi 1 e 2 e le parti economiche e sociali, adotta la proposta di Piano strategico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

4. Il Piano strategico è approvato dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale.

5. Il Piano strategico è attuato mediante i documenti di programmazione annuale previsti dalle rispettive leggi di settore.

6. Entro sei mesi dall'inizio della legislatura successiva a quella in corso la Giunta regionale trasmette al Consiglio-Assemblea legislativa re-

gionale una relazione sugli effetti di quanto previsto da questo articolo. La competente Commissione assembleare, esaminata la relazione ed effettuate le opportune consultazioni con i soggetti coinvolti, elabora una proposta di risoluzione da sottoporre all'Assemblea per definire gli indirizzi relativi agli atti di programmazione nei settori interessati, anche ai fini della modifica delle leggi vigenti. Fino all'adozione dei nuovi piani in coerenza con quanto indicato negli indirizzi, restano in vigore il Piano strategico di cui al comma 1 e i Piani di cui al comma 2.

### **Art. 2**

*(Sanzioni nel settore sanitario)*

**1.** Le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), rilevata nell'ambito dell'attività del Servizio sanitario regionale, sono irrogate dall'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), che introita i relativi proventi.

**2.** Le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche), e al decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006), sono irrogate dalla Regione, che impiega i relativi proventi per il finanziamento dell'attività di prevenzione e controllo del rischio chimico negli ambienti di vita e di lavoro. Le modalità di pagamento delle sanzioni sono definite con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

**3.** Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

### **Art. 3**

*(Semplificazione dei controlli in agricoltura.  
Istituzione del RUCIAA)*

**1.** La Regione, al fine di semplificare le attività di ispezione, di vigilanza e di controllo in loco,

adotta un sistema informativo unitario e integrato per il coordinamento delle verifiche sulle imprese del settore agricolo e agroalimentare effettuate dagli enti competenti, mediante l'attivazione di un apposito registro informatico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale costituisce il Registro unico dei controlli sulle imprese agricole ed agroalimentari (RUCIAA), in cooperazione applicativa con il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (Interventi a sostegno dell'agricoltura), e con il Sistema informativo agricolo regionale (SIAR).

3. La Giunta regionale definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro, nonché di implementazione e adesione al sistema.

#### **Art. 4**

*(Disposizioni di attuazione della normativa statale in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi)*

1. Nel caso di incarichi conferiti in violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), il responsabile del Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), ne dichiara la nullità effettuando la relativa comunicazione all'organo che ha conferito l'incarico e al soggetto incaricato e dà avvio alla procedura di recupero delle somme indebitamente percepite, nonché alla procedura surrogatoria disciplinata dal comma 3. Il periodo di interdizione di cui all'articolo 18, comma 2, del d.lgs. 39/2013 decorre dalla data di adozione dell'atto dichiarativo della nullità.

2. L'organo che può procedere al conferimento dell'incarico in via sostitutiva è:

- a) il Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, se l'affidamento nullo è stato disposto dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale o dall'Ufficio di Presidenza;
- b) il Vicepresidente più anziano del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, se l'affidamento nullo è stato disposto dal Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;
- c) il Presidente della Giunta regionale, se l'affi-

- damento nullo è stato disposto dalla Giunta regionale;
- d) il Vicepresidente della Giunta regionale, se l'affidamento nullo è stato disposto dal Presidente della Giunta regionale;
  - e) il segretario generale del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, se l'affidamento nullo è stato disposto dal segretario generale della Giunta regionale;
  - f) il segretario generale della Giunta regionale, se l'affidamento nullo è stato disposto dal segretario generale del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;
  - g) il segretario generale del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, se l'affidamento nullo è stato disposto da un dirigente delle strutture organizzative del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;
  - h) il segretario generale della Giunta regionale, se l'affidamento nullo è stato disposto da un dirigente delle strutture organizzative della Giunta regionale.

**3.** Entro venti giorni dall'accertamento della nullità dell'incarico conferito, il responsabile di cui al comma 1 invita l'organo di cui al comma 2 a valutare la necessità di affidare nuovamente l'incarico di cui trattasi. Se quest'ultimo ritiene che sussiste, per disposizione di legge o di regolamento, l'obbligo di procedere alla nomina ovvero se ritiene opportuno rinnovare l'incarico procede, entro quindici giorni, ad attivare la procedura di nomina che si conclude entro i successivi quindici giorni, salvo norme che impongano termini più ampi.

## **Art. 5**

*(Consigliera regionale di parità)*

**1.** La consigliera o il consigliere regionale di parità di cui al Titolo II, Capo IV, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), opera presso il Consiglio-Assemblea legislativa regionale, in condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo.

**2.** Nel bilancio del Consiglio-Assemblea legislativa regionale è istituito un apposito capitolo di entrata "Risorse per lo svolgimento delle attività della consigliera/del consigliere regionale di parità. D.lgs. 198/2006" e relativi correlati di spesa, in cui vengono trasferite le risorse rese disponibili dal Ministero competente.

**3.** La struttura organizzativa della Giunta regionale competente alla data di entrata in vigore di questa legge provvede al trasferimento delle risorse presenti sul capitolo assegnato.

**Art. 6***(Modifiche della l.r. 33/1989)*

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1989, n. 33 (Organizzazione e disciplina delle strutture Nefro-Dialitiche nella Regione Marche), sono aggiunte in fine le parole: “, anche pediatrico”.

2. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 33/1989 le parole: “nella tabella allegata alla presente legge che ne forma parte integrante e sostanziale” sono sostituite dalle parole: “dalla Giunta regionale, su proposta del Coordinamento dei direttori di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale)”.

3. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 33/1989, è inserita la seguente: “b bis) un rappresentante delle direzioni aziendali;”.

4. Il comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 33/1989 è sostituito dal seguente:

“7. Ai componenti del comitato tecnico regionale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa).”.

5. L'articolo 2, il comma 2 dell'articolo 6 e l'Allegato della l.r. 33/1989 sono abrogati.

**Art. 7***(Modifica della l.r. 29/1992)*

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 19 luglio 1992, n. 29 (Disciplina del servizio volontario di Vigilanza Ecologica), è sostituita dalla seguente:

“b) collaborano, operando secondo le direttive da questi emanate, con gli enti e gli organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di: inquinamento idrico, acustico e atmosferico; gestione integrata dei rifiuti; polizia idraulica; protezione della fauna e della flora; esercizio della caccia e della pesca; tutela del patrimonio naturale e paesistico; difesa dagli incendi boschivi; osservanza delle prescrizioni di polizia forestale; tutela degli animali di affezione e biodiversità. A tal fine segnalano le infrazioni rilevate e precisano, ove possibile, le generalità del trasgressore;”.

**Art. 8***(Modifica della l.r. 30/1998)*

1. Il comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia), è sostituito dal seguente:

“8. I componenti della Consulta operano a titolo gratuito.”.

**Art. 9**

*(Modifica della l.r. 28/2001)*

1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 14 novembre 2001, n. 28 (Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche), dopo la parola: "valendosi" sono inserite le parole: "eventualmente anche".

**Art. 10**

*(Modifiche della l.r. 34/2001)*

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale), è sostituita dalla seguente:

"d) un rappresentante con comprovata esperienza nel settore sociale designato da ciascuna delle associazioni regionali delle cooperative che risultano aderenti alle associazioni nazionali della cooperazione;"

2. Il comma 5 dell'articolo 8 delle l.r. 34/2001 è sostituito dal seguente:

"5. I componenti del Comitato operano a titolo gratuito."

**Art. 11**

*(Modifica della l.r. 9/2004)*

1. Il comma 12 dell'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale), è sostituito dal seguente:

"12. I componenti dell'Osservatorio operano a titolo gratuito."

**Art. 12**

*(Modifica delle ll.rr. 6/2005 e 3/2014)*

1. Sono abrogati:

- a) l'articolo 19 bis della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale);
- b) il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2014, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 "Legge forestale regionale").

**Art. 13**

*(Modifica della l.r. 26/2005)*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 2005, n. 26 (Istituzione della "Giornata delle Marche"), le parole: " , d'intesa con la commissione consiliare competente," sono soppresse.

**Art. 14***(Modifiche della l.r. 36/2005)*

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), è sostituita dalla seguente:

“c) non essere titolari in tutto il territorio nazionale della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento di un'altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimento giudiziario;”.

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 quater della l.r. 36/2005 è sostituita dalla seguente:

“c) non essere titolari in tutto il territorio nazionale della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento di un'altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimento giudiziario;”.

**Art. 15***(Modifiche della l.r. 9/2006)*

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), le parole: “, alberghi diffusi e residenze d'epoca” sono sostituite dalle parole: “e alberghi diffusi”.

2. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 9/2006 le parole: “e campeggi” sono sostituite dalle parole: “, campeggi e marina resort”.

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 della l.r. 9/2006 è inserito il seguente:

“6 bis. Sono marina resort gli esercizi ricettivi organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato.”.

4. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 9/2006 le parole: “comma 3” sono sostituite dalle parole: “comma 4”.

5. La rubrica dell'articolo 21 della l.r. 9/2006 è sostituita dalla seguente: “Attività ricettive rurali. Residenze d'epoca”.

6. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 9/2006 è inserito il seguente:

“3 bis. Sono residenze d’epoca le strutture ricettive, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico, architettonico e culturale, che offrono alloggio in camere o unità abitative.”.

7. L’articolo 34 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 34 (Offerta del servizio di alloggio e prima colazione. Bed & breakfast)

1. L’offerta del servizio di alloggio e prima colazione a carattere saltuario o continuativo (bed and breakfast o B&B) è effettuata in base alle seguenti tipologie:

- a) a conduzione familiare;
- b) in forma imprenditoriale.

2. L’attività ricettiva di cui al comma 1, lettera a), è svolta con carattere saltuario da chi fornisce alloggio e prima colazione nella casa in cui dimora, senza la fornitura di servizi aggiuntivi, in non più di tre camere con un massimo di sei posti letto e per non più di trenta giorni consecutivi per ogni ospite, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

3. L’attività ricettiva di cui al comma 1, lettera b), è svolta in maniera continuativa da chi fornisce alloggio e prima colazione presso il proprio domicilio, in non più di quattro camere e otto posti letto.

4. Per entrambe le tipologie di cui al comma 1 i locali utilizzati devono possedere, oltre ai requisiti igienico-sanitari previsti per l’uso abitativo dai regolamenti edilizi e di igiene, i requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Giunta regionale. L’esercizio dell’attività non costituisce cambio di destinazione d’uso dell’immobile ai fini urbanistici e comporta, per il titolare, l’obbligo di dimora o l’elezione di domicilio nel medesimo, ovvero in locali ubicati a non più di duecento metri di distanza, per i periodi di esercizio dell’attività.

5. Il servizio di prima colazione è assicurato attraverso l’uso della cucina domestica, utilizzando prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della regione, in misura non inferiore al settanta per cento. Coloro che esercitano l’attività devono garantire che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuate in modo igienico.

6. L’attività ricettiva di cui al comma 1, lettera a), non costituisce attività di impresa e il suo esercizio è subordinato all’invio di una comunicazione di inizio attività al Comune in cui è sito l’immobile, con l’indicazione del periodo di non esercizio.

7. L’esercizio dell’attività ricettiva di cui al comma 1, lettera b), è subordinato alla presentazione di una SCIA al Comune in cui è sito l’immobile e all’iscrizione nel registro delle imprese.

8. Il Comune effettua apposito sopralluogo ai fini della verifica dell'idoneità all'esercizio dell'attività.

9. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia alla Regione, con modalità telematica, notizia della comunicazione o della SCIA pervenuta con indicazione dei prezzi praticati, nonché delle variazioni segnalate dall'esercente.

10. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle attività di cui al comma 1.

11. E' istituito presso la Giunta regionale il registro dei B&B delle Marche. Con apposita deliberazione sono disciplinati i criteri e le modalità per la costituzione del registro e per l'esercizio dell'attività, nonché le caratteristiche del marchio identificativo dell'ospitalità nei B&B.”.

**8.** Sono abrogati:

- a) il comma 5 bis dell'articolo 10 della l.r. 9/2006;
- b) l'articolo 1 e il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 2014, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo” e alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 “Legge forestale regionale”);
- c) i commi 2 e 3 dell'articolo 51 della legge regionale 17 novembre 2014, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 “Testo unico in materia di commercio”, alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo” e alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 “Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale”).

### **Art. 16**

*(Modifiche della l.r. 6/2007)*

**1.** Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000), è inserito il seguente:

“2.1. La gestione dei siti ricadenti in parte in ambienti marini spetta all'ente che gestisce la porzione di terraferma ai sensi dei commi 1 e 2. Nei restanti casi la competenza della gestione è della Provincia.”.

**2.** Al comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 6/2007 la parola: “trenta” è sostituita dalla parola: “quindici”.

**3.** Al comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 6/2007 la parola: “sessanta” è sostituita dalla parola: “trenta” e le parole: “entro trenta giorni” sono sostituite dalle parole: “entro tale termine”.

**Art. 17***(Modifica della l.r. 18/2008)*

1. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità Montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali), sono aggiunte in fine le parole: "nel caso di fusione mediante istituzione di un nuovo Comune ovvero a decorrere dall'anno successivo all'incorporazione".

**Art. 18***(Modifiche della l.r. 30/2008)*

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30 (Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale), è inserito il seguente:

"Art. 5 bis (Referenti economici)

1. Al fine di favorire lo sviluppo degli scambi commerciali e dei rapporti internazionali del sistema regionale di cui all'articolo 2, la Regione individua, quali referenti economici, professionisti residenti nelle aree-Paese ritenute rilevanti allo scopo.

2. I referenti di cui al comma 1 svolgono a titolo gratuito attività di supporto alle politiche di internazionalizzazione della Regione.

3. La Giunta regionale determina i criteri per l'individuazione dei referenti e le modalità per la gestione dei rapporti con i medesimi."

2. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 30/2008, dopo le parole: "di cui all'articolo 2, comma 1," sono inserite le parole: "e all'articolo 5 bis,".

**Art. 19***(Modifiche della l.r. 32/2008)*

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 (Interventi contro la violenza sulle donne), è sostituito dal seguente:

"4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la composizione e il funzionamento del Forum, prevedendo la presenza di rappresentanti dei Consiglieri regionali di maggioranza e di minoranza, degli Ambiti territoriali sociali, dei soggetti istituzionali impegnati nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere e di rappresentanti di soggetti qualificati del privato sociale muniti dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale."

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 32/2008 è sostituito dal seguente:

"2. Gli enti locali assicurano la costituzione di un centro antiviolenza in ogni territorio provinciale,

entro il limite numerico fissato dalla normativa statale.”.

3. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 32/2008 dopo le parole: “in convenzione” sono inserite le parole: “, di concerto, d'intesa o in forma consorziata”.

4. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 32/2008 le parole: “30 per cento” sono sostituite dalle parole: “15 per cento”.

5. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 32/2008, come modificato dal comma 12 dell'articolo 30 della l.r. 32/2014, le parole: “della Commissione assembleare competente e” sono soppresse.

6. I termini dei procedimenti svolti in attuazione della normativa in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere sono fissati in novanta giorni.

#### **Art. 20**

*(Modifica della l.r. 6/2009)*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 2009, n. 6 (Attività della società di gestione dell'aeroporto delle Marche. Legge regionale 24 marzo 1986, n. 6), le parole: “, che non può comunque risultare inferiore al 20 per cento” sono soppresse.

#### **Art. 21**

*(Modifiche della l.r. 7/2009)*

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 7 (Sostegno del cinema e dell'audiovisivo), la parola: “piano” è sostituita dalla parola: “programma”.

2. L'articolo 3 della l.r. 7/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Programma per le attività cinematografiche)

1. Il programma per le attività cinematografiche individua le priorità e le strategie dell'intervento regionale a sostegno del cinema e dell'audiovisivo.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, approva il programma di cui al comma 1 che determina le linee di indirizzo e gli obiettivi da perseguire per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1.

3. Il programma, in particolare, contiene:

- a) il quadro conoscitivo, nonché l'analisi dei punti di forza e delle criticità del settore;
- b) i criteri per la concessione dei contributi a sostegno della circuitazione e della programmazione del cinema di qualità;
- c) i criteri per la presentazione da parte di soggetti pubblici e privati di progetti destinati a

promuovere e valorizzare il patrimonio e la cultura cinematografica, nonché la conoscenza e la diffusione dell'audiovisivo e dei nuovi linguaggi della multimedialità o di progetti di sostegno alla produzione e alla sceneggiatura;

- d) i criteri per il sostegno a soggetti che senza finalità di lucro organizzano festival, rassegne e premi di carattere nazionale ed internazionale, che stabilmente si svolgono nel territorio regionale;
- e) i criteri per la predisposizione di progetti a sostegno delle imprese cinematografiche così come definite dalla normativa statale e iscritte nei relativi elenchi nazionali di produzione, distribuzione, esportazione e di industria tecnica, limitatamente a quelle con sede legale nel territorio nazionale.”.

#### **Art. 22**

*(Modifiche della l.r. 11/2009)*

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo), è sostituita dalla seguente:

“f) produzione e valorizzazione in rete di attività di spettacolo di particolare rilevanza regionale ovvero a carattere contemporaneo o innovativo di dimensioni almeno sovraprovinciali.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 11/2009 le parole: “, previo parere conforme della competente commissione assembleare,” sono soppresse.

#### **Art. 23**

*(Modifica della l.r. 13/2009)*

1. Il comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 13 (Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati), è sostituito dal seguente:

“9. I componenti della Consulta operano a titolo gratuito.”.

#### **Art. 24**

*(Modifica della l.r. 24/2009)*

1. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), è inserita la seguente:

“c bis) la stipula, ai fini della predisposizione del PdA, di accordi per la gestione dei rifiuti sovra ambito, in attuazione delle previsioni del piano regionale di cui all'articolo 5 volte al

raggiungimento di una maggiore funzionalità, efficienza ed economicità del sistema regionale di gestione dei rifiuti;”.

### **Art. 25**

*(Modifiche della l.r. 27/2009)*

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 38 ter della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), introdotto dall'articolo 24 della l.r. 29/2014, è aggiunto il seguente:

“8 bis. In caso di revoca della concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse il titolare ha diritto a ottenere un altro posteggio libero nell'area di mercato o, in mancanza, nell'ambito del territorio comunale e, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può esercitare l'attività nell'area libera del mercato di appartenenza.”.

2. Al comma 9 dell'articolo 40 della l.r. 27/2009 sono aggiunte in fine le parole: “, numero dei posteggi”.

3. Al comma 5 dell'articolo 43 della l.r. 27/2009 le parole: “che partecipano a ciascuna manifestazione” sono soppresse.

4. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 44 bis della l.r. 27/2009 la parola: “itinerante” è sostituita dalle parole: “di commercio su aree pubbliche”.

5. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 44 bis della l.r. 27/2009 è inserita la seguente: “d bis) se l'operatore non provvede al pagamento degli oneri di cui al comma 1, lettera a), entro sei mesi dall'inizio del periodo di sospensione;”.

6. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 27/2009 la parola: “automezzi” è sostituita dalle parole: “mezzi, a eccezione di quelli agricoli;”.

7. Al comma 1 dell'articolo 85 della l.r. 27/2009 le parole: “, previo parere della competente Commissione assembleare,” sono soppresse.

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 85 della l.r. 27/2009 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale trasmette alla Commissione assembleare competente una relazione sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 1.”.

9. Sono abrogati:

- a) il comma 12 dell'articolo 38 della l.r. 27/2009;
- b) il comma 7 dell'articolo 40 della l.r. 27/2009.

### **Art. 26**

*(Modifica della l.r. 2/2010)*

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche), da ultimo

sostituito dal comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 3/2015, è sostituito dal seguente:

“3. I proponenti devono attestare che la documentazione relativa alle proprietà interessate è conservata presso l'amministrazione proponente o, in alternativa, che si tratta di percorso già esistente e regolarmente utilizzato relativamente al quale non sussistono problematiche di pubblico interesse.”.

#### **Art. 27**

*(Modifica della l.r. 4/2010)*

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali), già sostituita dall'articolo 1 della l.r. 5/2016, è sostituita dalla seguente:

“f) la promozione degli ecomusei, intesi come ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di beni culturali, ambientali e paesaggistici, nonché da elementi identitari della storia, delle tradizioni, del lavoro e delle produzioni locali, oggetto di tutela e valorizzazione con le modalità e le forme di riconoscimento stabilite dalla Giunta regionale sulla base dei principi di economicità e semplificazione delle procedure;”.

#### **Art. 28**

*(Modifiche della l.r. 3/2012)*

1. Il comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale VIA), introdotto dall'articolo 2 della l.r. 30/2012, è sostituito dal seguente:

“1 bis. Le soglie dei progetti di cui agli allegati B1 e B2 a questa legge, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116).”.

2. All'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 3/2012 le parole: “e l'autorità competente alla VIA e quella competente all'AIA coincidono” sono soppresse.

3. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:

“2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1, è dato sintetico avviso nel sito web dell'autorità competente. Nell'avviso sono indicati il proponen-

te, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. L'avviso tiene luogo della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). In ogni caso, copia integrale degli atti è depositata dal proponente presso i Comuni ove il progetto è localizzato e presso il Dipartimento dell'ARPAM territorialmente competente. L'intero progetto disponibile in formato digitale e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati, esclusi in particolare gli eventuali dati coperti da segreto industriale, nel sito web dell'autorità competente.”.

**4.** Ai commi 7 e 8 dell'articolo 8 della l.r. 3/2012 le parole: “dalla data di pubblicazione nel BUR dell'avviso di cui al comma 4” sono sostituite dalle parole: “dalla data di pubblicazione nel sito web dell'avviso di cui al comma 2”.

**5.** Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 3/2012 le parole: “ovvero dell'istanza di autorizzazione nell'ambito della quale viene rilasciato anche il provvedimento di VIA” sono soppresse.

**6.** La lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 3/2012 è sostituita dalla seguente:

“c) copia dell'avviso pubblicato a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 13, comma 1;”.

**7.** Al comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 3/2012 la parola: “quindici” è sostituita dalla parola: “trenta”.

**8.** Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 3/2012 dopo le parole: “Il proponente” sono inserite le parole: “, contestualmente alla presentazione della domanda,”.

**9.** L'articolo 14 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:

“Art. 14 (Conferenza di servizi)

1. L'autorità competente, entro dieci giorni dal termine della verifica di cui all'articolo 13, comma 5, indice la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 241/1990.

2. I soggetti competenti in materia ambientale e le amministrazioni coinvolte, inclusi, se necessario, i gestori di beni o servizi pubblici, esprimono la propria posizione nell'ambito della conferenza di cui al comma 1 mediante il rappresentante unico di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 ter della legge 241/1990. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia

espresso la propria posizione ovvero ancora abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

3. All'esito dell'ultima riunione della conferenza di cui al comma 1 e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza con gli effetti di cui all'articolo 14 quater della legge 241/1990, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti. Alla determinazione motivata di conclusione della conferenza si applicano i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14 quinquies della legge 241/1990."

**10.** Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:

"1. Il procedimento di VIA si conclude entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 13, comma 1."

**11.** Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 3/2012 la parola: "settantacinque" è sostituita dalla parola: "novanta".

**12.** Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 3/2012 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o in caso di opere o interventi realizzati senza previa sottoposizione a verifica di assoggettabilità o a VIA".

**13.** Sono abrogati:

- a) il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 3/2012;
- b) la lettera d) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 3/2012;
- c) i commi 3 e 4 dell'articolo 8 della l.r. 3/2012;
- d) il comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 3/2012;
- e) i commi 1 e 2 dell'articolo 16 della l.r. 3/2012;
- f) l'articolo 18 della l.r. 3/2012.

### **Art. 29**

*(Modifica della l.r. 44/2013)*

**1.** L'articolo 38 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 44 (Assestamento del bilancio 2013), è abrogato.

### **Art. 30**

*(Modifica della l.r. 1/2014)*

**1.** La lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 (Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale), già sostituita dal comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 16/2014, è sostituita dalla seguente:

"a) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di polizia locale in qualità di presidente o suo delegato;"

**Art. 31***(Modifiche della l.r. 32/2014)*

1. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia), è sostituito dal seguente:

“6. I componenti delle Consulte operano a titolo gratuito.”.

2. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 32/2014 le parole: “pari ad almeno il 5 per cento” sono soppresse.

**Art. 32***(Modifiche della l.r. 3/2015)*

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa), è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di assicurare a cittadini e imprese facilità e uniformità nell'accesso ai servizi telematici forniti dai soggetti di cui all'articolo 2, la Regione mette a disposizione e promuove l'impiego dei servizi infrastrutturali per l'identità digitale che possono contenere il profilo di autorizzazione degli utenti dei servizi telematici, l'abilitazione e la delega per eventuali intermediari e le soluzioni di firma elettronica avanzata nell'ambito del community network regionale e in connessione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).”.

2. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 3/2015 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e degli eventuali allegati”.

3. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 3/2015 le parole: “In attuazione di quanto previsto dall'articolo 64, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 gli enti” sono sostituite dalle parole: “I soggetti”.

4. L'articolo 21 della l.r. 3/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 21 (Riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti)

1. Qualora non diversamente individuati in atti normativi o amministrativi, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono fissati in trenta giorni.”.

**Art. 33***(Modifica della l.r. 4/2015)*

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 4

(Nuove norme in materia di servizio farmaceutico), è inserita la seguente:

“a bis) autorizzazione alla fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione mediante i servizi della società dell’informazione, secondo quanto previsto dall’articolo 112 quater del d.lgs. 219/2006;”.

#### **Art. 34**

*(Modifica della l.r. 21/2015)*

1. L’articolo 1 della legge regionale 16 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e sanità e modifiche della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione (Legge finanziaria 2015)” e della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 “Assestamento del bilancio 2014”), è abrogato.

#### **Art. 35**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

#### **Art. 36**

*(Norme finali)*

1. Al personale in servizio di cui all’articolo 12, comma 6, della legge regionale 8 agosto 1997, n. 54 (Misure flessibili di gestione del personale della Regione e degli Enti da essa dipendenti e norme sul funzionamento e sul trattamento economico accessorio degli addetti alle segreterie particolari), si applicano, con le stesse modalità, le disposizioni previste dall’articolo 55 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione. Legge finanziaria 2010).

2. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 27 giugno 1984, n. 15 (Ulteriori provvidenze a favore dei soggetti affetti da uremia cronica);
- b) 22 aprile 1987, n. 20 (Modifica della L.R. 27 giugno 1984, n. 15 riguardante “Ulteriori provvidenze a favore dei soggetti affetti da uremia cronica”);
- c) 20 aprile 1989, n. 5 (Norme di Attuazione della Legge 1° marzo 1986, n. 64 “Disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno”);

- d) 1 agosto 1989, n. 20 (Costituzione del fondo regionale per l'assistenza finanziaria e per la garanzia dei fidi a breve e medio termine);
  - e) 26 aprile 1990, n. 43 (Contributo annuale alla fondazione e al Centro Studi "Romolo Murri");
  - f) 9 settembre 1993, n. 25 (Finanziamento del programma d'iniziativa comunitaria STRIDE concernente il potenziale regionale in materia di ricerca, tecnologia e innovazione);
  - g) 3 gennaio 1994, n. 1 (Rifinanziamento della L.R. 1° agosto 1989, n. 20 sulla costituzione del fondo regionale per l'assistenza finanziaria e per la garanzia dei fidi a breve e medio termine);
  - h) 21 dicembre 1994, n. 46 (Modificazioni alla L.R. 3 gennaio 1994, n. 1 inerente rifinanziamento della L.R. 1° agosto 1989, n. 20 sulla costituzione del fondo regionale per l'assistenza finanziaria e per la garanzia dei fidi a breve medio termine);
  - i) 12 aprile 1995, n. 47 (Attuazione dei documenti unici di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della Regione Marche interessate dall'obiettivo 2 e dall'obiettivo 5b del regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93);
  - l) 2 settembre 1996, n. 39 (Contributi per interventi urgenti a tutela dei beni mobili o affreschi di interesse artistico e storico);
  - m) 27 luglio 1998, n. 22 (Diritti della partoriente, del nuovo nato e del bambino speditizzato);
  - n) 5 febbraio 2008, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1998, n. 22: "Diritti della partoriente, del nuovo nato e del bambino speditizzato");
  - o) 25 giugno 2013, n. 14 (Tutela e promozione della cultura popolare folklorica delle Marche).
- 3.** E' altresì abrogato l'articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione. Legge finanziaria 2009).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 2

ATTESTAZIONE DI ASSENZA ONERI

I sottoscritti dirigenti dei Servizi Affari istituzionali e integrità e Risorse finanziarie e bilancio

CONSIDERATO che la legge non prevede oneri aggiuntivi presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

VISTA la circolare del Segretario generale prot. n. 7620 del 14/12/2005 concernente "Indicazioni per la redazione e proposizione delle proposte di atto normativo"

ATTESTANO

che dalla proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale" non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI ISTITUZIONALI E  
INTEGRITÀ  
(Deborah Giraldi)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
RISORSE FINANZIARIE E  
BILANCIO  
(Maria Di Bonaventura)